

## Audizione ANCIT

Presso le Commissioni riunite

VI Commissione Camera dei Deputati

6<sup>a</sup> Commissione Senato della Repubblica

Nell'ambito dell'attività conoscitiva sulla riforma dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche e altri aspetti del Sistema Tributario

Delegazione/Relatori:

*Dott. Luigi Pessina – Presidente Nazionale ANCIT*

*Dott. Antonino Franchina – Consigliere Nazionale ANCIT*

*Dott. Stefano Eugenio Maria Perego – Consigliere Nazionale ANCIT - Relatore*

Roma 8 marzo 2021

**Associazione Nazionale dei Consulenti Tributari Italiani**  
**Via G.B. Moroni 32 – 20146 Milano – tel. 024692113 fax. 02700447577**  
**[info@ancit.it](mailto:info@ancit.it) – [www.ancit.it](http://www.ancit.it)**

*Iscritta nella Sezione II dell'elenco Associazioni che posso rilasciare l'attestato presso il MISE*

*Iscritta nel Registro delle Libere Associazioni Professionale del CNEL*

*Associato e Membro del Comitato Ristretto del Co.L.A.P.*

*Membro della Commissione Ministeriale per gli Studi di Settore ora I.S.A. del Ministero dell'Economia e delle Finanze*  
*Partner del Progetto "Percorsi Fiscali" del Dipartimento delle Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze*

## Indice

Premessa	3
La necessità di una semplificazione	5
Gli oneri detraibili e gli oneri deducibili	7
Le detrazioni per gli interventi edilizi	7
Le detrazioni d'imposta	9
La variazione degli scaglioni di reddito e l'aliquota IRPEF	9
L'eliminazione totale e/o parziale delle detrazioni	10
Le possibili aliquote d'imposta e l'attuale <i>flat-tax</i>	11
Ampliamento a rappresentare i contribuenti dei soggetti abilitati dinnanzi alle commissioni tributarie	13
Partecipazione al tavolo tecnico permanente	13
Tabelle	14 e segg.

## 1. PREMESSA

In apertura, esprimiamo il nostro più sentito ringraziamento per l'attenzione mostrata da queste Onorevoli Commissioni nel voler conoscere le osservazioni della nostra Associazione in merito all'attività conoscitiva sulla riforma dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche e altri aspetti del Sistema Tributario, in quanto consapevoli che i Tributaristi sono tenuti quotidianamente a interpretare correttamente le norme per rendere i cittadini partecipi a qualsiasi tributo loro imposto.

Il nostro intervento vuole evidenziare che un'eventuale **riforma dell'IRPEF** dovrebbe, innanzitutto, prendere in considerazione che la nostra Costituzione, all'art.53, stabilisce che "**Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività**".

Pertanto, nell'art. 53 vengono individuati tre criteri fondamentali:

- l'**universalità** (riguarda tutti);
- la **capacità contributiva** (ognuno è tenuto a pagare le imposte in base alle proprie capacità economiche);
- la **progressività**.

### 1.1 UNIVERSALITÀ

Il criterio dell'universalità comprende, quindi, sia i cittadini italiani che devono concorrere alla spesa pubblica, ma anche gli stranieri e gli apolidi che risiedono nel nostro Paese o che ivi possiedono beni.

### 1.2 CAPACITÀ CONTRIBUTIVA

Il criterio della capacità contributiva implica che si è tenuti a partecipare alla spesa pubblica in base alla propria **capacità contributiva**, ovvero ognuno è tenuto a pagare le imposte in base alle proprie **capacità economiche**, e questo criterio non è influenzato dalla misura in cui si usufruisce dei servizi pubblici. In altre parole, la capacità contributiva indica la possibilità economica del contribuente di pagare l'imposta: tale capacità si desume da determinati fattori economici.

*Esempio: il titolare di una pensione minima è tenuto a contribuire meno alle spese pubbliche, attraverso il pagamento delle imposte, rispetto a chi percepisce lo stipendio di un dirigente, a prescindere dalla misura in cui i due usufruiscono dei servizi pubblici.*

Indici di capacità contributiva possono essere:

- il **reddito**;
- il **patrimonio**;
- i **consumi**;
- i **trasferimenti**;
- gli **affari**.

### 1.3 PROGRESSIVITÀ

Nell'art. 53 della Costituzione, al secondo comma, è contenuto anche il principio della progressività del sistema tributario.

**Associazione Nazionale dei Consulenti Tributari Italiani**  
Via G.B. Moroni 32 – 20146 Milano – tel. 024692113 fax. 02700447577  
[info@ancit.it](mailto:info@ancit.it) – [www.ancit.it](http://www.ancit.it)

Iscritta nella Sezione II dell'elenco Associazioni che posso rilasciare l'attestato presso il MISE  
Iscritta nel Registro delle Libere Associazioni Professionale del CNEL  
Associato e Membro del Comitato Ristretto del Co.L.A.P.

Membro della Commissione Ministeriale per gli Studi di Settore ora I.S.A. del Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Partner del Progetto "Percorsi Fiscali" del Dipartimento delle Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Un'imposta si considera progressiva qualora il suo ammontare cresca in misura più che proporzionale rispetto alla base imponibile.

*Per esempio: chi ha 1.000 paga 100 (il 10%). Chi ha 2.000 paga 240 (il 12%). Chi ha 3.000 paga 360 (il 13%) e così via.*

La progressività riguarda il sistema tributario nel suo complesso e non le singole imposte: pertanto, nel nostro paese non tutte le imposte sono progressive.

Il principio della progressività del sistema tributario ha come scopo la riduzione del divario economico esistente tra le varie classi sociali in modo da effettuare una redistribuzione del reddito a favore delle classi meno abbienti.

Sino all'anno 1980 le aliquote IRPEF seguivano una progressività nella tassazione che variava all'aumentare del reddito applicando un'aliquota minima del 10% e sino ad un'aliquota massima del 72%. (vedasi tabella 1)

Dall'anno 1980 ad oggi le aliquote IRPEF hanno subito una progressiva diminuzione andando prevalentemente a tassare i redditi minori. Occorre inoltre considerare che gli stipendi percepiti nell'anno 1980 rapportati agli stipendi percepiti oggi non hanno, invece, subito il progressivo aumento che ci si aspettava rispetto all'inflazione che è andata a colpire i beni di ordinario consumo. (vedasi tabella 2 e 3)

Inoltre, dall'anno 1998 alle aliquote IRPEF si è aggiunta l'Addizionale Regionale nella misura dello 0,5% e l'Addizionale Comunale nella misura dello 0'4%

Entrambe le addizionali hanno subito progressivi aumenti sino ad arrivare, in alcuni casi e nei confronti di alcuni Enti Locali e di alcune Regioni, a superare il 4%.

I Governi che si sono susseguiti dagli anni 1980 ad oggi hanno scelto di non rispettare l'art. 53 della Costituzione in quanto hanno privilegiato, ai fini della tassazione IRPEF, i redditi elevati imponendo loro un'aliquota IRPEF inadeguata.

Ulteriore ed uguale considerazione può essere avanzata sulla tassazione dei redditi di capitale.

Condividiamo i principi che regolano la possibile riforma del sistema tributario e siamo disponibili a partecipare alla stesura della norma per evitare che la stessa sia oggetto di successive critiche, tenuto conto che lo stesso DL 34/2019 (l. 58/2019), di recente emanazione, all'art. 4-septies ha modificato l'art. 6 dello Statuto dei diritti del Contribuente, prevedendo che modelli e istruzioni debbano essere comprensibili anche ai contribuenti privi di conoscenze in materia tributaria. L'Amministrazione finanziaria deve assicurare che il contribuente possa ottemperare agli obblighi tributari con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli possibili.

## 2. LA NECESSITÀ DI UNA SEMPLIFICAZIONE

Attualmente il sistema è basato su un regime di tassazione ordinario, al quale occorre aggiungere regimi sostitutivi alla tassazione ordinaria, quindi ulteriori deroghe ed eccezioni.

Le norme che si sono susseguite negli anni non sono coordinate tra di loro e risultano in una normativa fiscale assai complessa e di difficile applicazione.

Considerando che i dipendenti dell’Agenzia delle Entrate, nella misura uguale e/o superiore al 60%, sono destinati a fornire informazioni ai contribuenti nella loro attività di *front-office*, ovvero, nelle attività di controllo delle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti in merito alle sole detrazioni e/o deduzioni previste dall’art. 10 sino all’art. 16-bis del TUIR (DPR del 22.12.1986 n. 917), ci si rende conto della complessità della norma.

La necessità di una semplificazione, quindi, prende in considerazione la necessità di fornire al contribuente, come riferimento, una norma semplice e chiara che non dia adito a diverse interpretazioni.

Nella sua prima formulazione, il modello 730 era formato da istruzioni basilari di poche pagine, oggi, il modello 730 attuale, che dovrebbe essere utilizzato da dipendenti e pensionati, si compone di oltre 136 pagine e sottintende la conoscenza delle diverse Circolari Ministeriali e Risoluzioni.

Per esempio, la sola Circolare Ministeriale di chiarimento per la redazione del modello 730/2020 c.d. “Guida al visto di conformità”, C.M. n.19/Edell’8.7.2020, era formata da pp. 411 che devono considerarsi quali integrazione alla corretta compilazione del modello 730/2020

La Circolare Ministeriale per la redazione del modello 730/2021, relativa ai redditi prodotti nell’anno fiscale 2020, sarà ulteriormente corposa in quanto comprenderà, per esempio, le ulteriori istruzioni relative all’introduzione della detrazione fiscale del c.d. “bonus del 110%”.

In questo quadro generale, resta lodevole l’intenzione del legislatore di voler ridurre l’imposizione fiscale tramite interventi quali il c.d. “Bonus Renzi”, nonché la riduzione della pressione fiscale del lavoratore dipendente in vigore dal 1° luglio 2020, comprendente i lavoratori dipendenti in possesso di un reddito complessivo fino a 28.000 euro, ai quali spetta il trattamento integrativo, e quelli in possesso di un reddito complessivo da 28.000 a 50.000 euro, ai quali spetta un’ulteriore detrazione il cui importo diminuisce all’aumentare del reddito.

### Il continuo ricorso a nuove detrazioni, vedasi per esempio:

- la **detrazione** per ristrutturazione “**Superbonus**” prevista per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 nella misura del 110%, a fronte di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica, nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. superbonus), effettuati su unità immobiliari residenziali;

- la **detrazione** per “**Bonus facciate**” in vigore dal 1° gennaio 2020 prevista nella misura del 90% per le spese riguardanti gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti.

**Il ricorso a nuovi crediti d’imposta, vedasi ad esempio:**

- il “**Credito d’imposta per monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica**” per i soggetti che rottamano almeno due autovetture ai quali è riconosciuto un credito d’imposta di importo massimo di 750 euro per le spese sostenute dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, gli abbonamenti al trasporto pubblico, ai servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile;
- il “**Credito d’imposta “Bonus vacanze”**” a condizione che il credito d’imposta Vacanze sia stato fruito entro il 31 dicembre 2020, è possibile beneficiare del relativo importo della detrazione pari al 20 % dell’importo sostenuto.

Nei confronti delle imprese il c.d. “**Credito d’imposta sui nuovi beni strumentali**” previsti dalla legge di Bilancio 2020 e dalla legge Bilancio 2021; crediti per i quali, prima di procedere con l’utilizzo in compensazione i contribuenti dovranno scegliere, relativamente ai beni acquistati dal 16 novembre 2020 ed entrati in funzione o interconnessi entro il 31 dicembre 2020, quale agevolazione sfruttare: per tale arco temporale, infatti, i crediti d’imposta previsti dalla legge di Bilancio 2020 coesistono con le novità, di nuova introduzione, della legge n. 178/2020. Non si tratta di una mera scelta di convenienza fiscale, la decisione si rifletterà anche sugli aspetti documentali.

Basti considerare che per lo stesso credito d’imposta sono stati istituiti ben sei codici tributo.

Per l’utilizzo dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali, di cui all’art. 1, commi 184 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 i codici tributo istituiti sono:

- **6932** denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) - art. 1, comma 188, legge n. 160/2019” (**beni materiali ordinari**);
- **6933** denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 189, legge n. 160/2019” (**beni materiali Industria 4.0**);
- **6934** denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 190, legge n. 160/2019” (**beni immateriali Industria 4.0**).

Per l’utilizzo dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali di cui all’art. 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021) i codici tributo istituiti sono invece:

- **6935** denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) - art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020” (**beni materiali e immateriali ordinari**);
- **6936** denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 - art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020” (**beni materiali Industria 4.0**);

- **6937** denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020” (**beni immateriali Industria 4.0**).



Risulta, pertanto, allo stesso legislatore, la complessità delle norme istituite con diverse leggi, sia per i soggetti privati che per le imprese.

## 2.1 Gli oneri detraibili e gli oneri deducibili

Nel corso degli anni, al fine di ridurre la pressione fiscale, è stato incrementato il numero delle spese che danno diritto a detrazioni e/o deduzioni d’imposta; per i cittadini risulta sempre più complesso comprendere e beneficiare delle detrazioni cui hanno diritto. Sarebbe stato auspicabile riconoscere le stesse detrazioni con metodologie semplificate, ad esempio, uno sconto immediato al sostenimento della stessa spesa, che avrebbe potuto generare un credito d’imposta a favore del soggetto erogante la prestazione di servizio ovvero la cessione del bene.

Portiamo in esempio le spese mediche, alle quali attualmente, è riconosciuta una detrazione nella misura del 19% (al netto di una irrisoria franchigia pari ad euro 129,11) solo a condizione che **l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili** (quali ad esempio carte di credito, di debito, prepagate, assegni bancari o circolari). La **disposizione non si applica** alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale: queste ultime avrebbero potuto essere riconosciute all’origine sotto forma di sconto all’acquisto generando un credito d’imposta a favore del soggetto erogante.

Gli oneri che danno diritto ad una detrazione e/o ad una deduzione d’imposta superano le seicento voci e non tutte sono conosciute e conoscibili dai contribuenti.

Lo sforzo compiuto dall’Amministrazione nel predisporre la c.d. “Dichiarazione precompilata”, dal punto di vista fiscale, non ha consentito al comune cittadino di potersene avvalere; la maggioranza dei contribuenti continua a ricorrere all’assistenza di professionisti, stante la difficoltà di interpretazione ed applicazione della norma.

In breve, si pone necessaria una riforma degli oneri deducibili e detraibili con una riduzione degli stessi e l’ipotesi della generazione di un credito d’imposta spendibile direttamente già al momento del pagamento degli stessi riconosciuto a favore dei soggetti eroganti. Tale credito, quindi, deve seguire strade privilegiate ai fini dei rimborsi a favore dei soggetti eroganti.

## 2.2 Le detrazioni per gli interventi edilizi

L’alternativa alle detrazioni prevista di recente dal legislatore in merito agli interventi:

- **trainanti e trainati che beneficiano del Superbonus**, inclusi, a partire dal 1° gennaio 2021, quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, per favorire la mobilità

interna ed esterna all'abitazione alle persone portatrici di handicap in situazione di gravità e anche se effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni

- **di recupero del patrimonio edilizio previsto dal Tuir**, in particolare, gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari nonché i precedenti interventi e quelli di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni degli edifici
- **di riqualificazione energetica rientranti nell'ecobonus** quali, per esempio, gli interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre comprensive di infissi, gli interventi sulle strutture o sull'involucro degli edifici, nonché quelli finalizzati congiuntamente anche alla riduzione del rischio sismico
- **adozione di misure antisismiche rientranti nel sismabonus**, opzione esercitata anche con riferimento alla detrazione spettante per l'acquisto delle "case antisismiche"
- **recupero o restauro della facciata degli edifici** esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, per i quali spetta il bonus facciate introdotto dalla legge di bilancio 2020
- **installazione di impianti fotovoltaici**, compresi quelli che danno diritto al *Superbonus*
- **installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici**, compresi quelli che danno diritto al *Superbonus*.

Che consta in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

- in un contributo, sotto forma di **sconto** sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d'imposta di importo pari alla detrazione spettante o, nel caso di sconto "parziale", pari all'importo dello sconto applicato, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari
- con la **cessione di un credito** d'imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.

Deve considerarsi lodevole in quanto riduce gli oneri sia a carico dei contribuenti e sia a carico dell'Amministrazione ai fini dei controlli sulla reale spettanza della detrazione. Tale strada potrebbe essere seguita anche in merito ad altre detrazioni riguardanti, per esempio, le spese scolastiche, le spese relative agli asili nido, le spese relative alle assicurazioni.



### 3. LE DETRAZIONI D'IMPOSTA

Con la riforma della tassazione IRPEF, sono state istituite delle detrazioni d'imposta a favore di tutti i contribuenti nonché a favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente, pensione o lavoro autonomo libero-professionale o imprenditoriale, sia individuale che svolto in forma associata.

Le detrazioni d'imposta previste dall'attuale art. 12 del TUIR riguardano la genericità dei contribuenti e si sostanziano nelle detrazioni d'imposta per carichi di famiglia.

Le c.d. "altre detrazioni" previste, invece, dall'art. 13 del TUIR riguardano i redditi da lavoro dipendente e assimilati, dei titolari di reddito di lavoro dipendente, pensione o lavoro autonomo libero-professionale o imprenditoriale, sia individuale che svolto in forma associata. Si applicano per ridurre l'imposizione fiscale in misura decrescente quando il reddito aumenta, fino ad annullarsi a **55.000 euro** di reddito annuo complessivo.

I redditi di cui ai soggetti richiamati dall'art. 13 del TUIR rappresentano il 96% dei contribuenti, per gli stessi soggetti il reddito dichiarato rientra nella fascia da zero a 55 mila euro. Nei confronti di questi soggetti le attuali aliquote IRPEF variano da un minimo del 23% ad un massimo del 38%. Al lordo delle eventuali detrazioni e/o deduzioni.

Considerando le attuali detrazioni fiscali l'imposizione è pari a zero in presenza di un reddito non superiore a 7.000 / 7.500 euro.

Occorre considerare che i contribuenti che si attestano nella fascia da zero a 55 mila euro concorrono alla contribuzione dell'imposta IRPEF nella misura del 63,4% (fonte Corte dei Conti su statistiche delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2019), senza considerare le addizionali Comunali e Regionali.

Da ciò si può desumere che esistono già delle criticità, con marcate differenze, tra i contribuenti titolari di reddito di lavoro dipendente e di pensione rispetto ai titolari di reddito di lavoro autonomo e/o di impresa per le differenze dovute alle detrazioni decrescenti ed al c.d. "bonus 100"; le criticità tendono ad aumentare tra la terza fascia di reddito (28 mila) e la soglia del 55 mila euro in quanto le detrazioni tendono ad azzerarsi mentre l'imposta si applica nella misura del 38%, sempre tralasciando le addizionali Comunali e Regionali.

#### 3.1 La variazione degli scaglioni di reddito e l'aliquota IRPEF

Un primo intervento efficace sarebbe prevedere, restando nell'attuale sistema di progressività, differenti scaglioni d'imposta, eliminando l'attuale e farraginoso calcolo delle detrazioni, così come stabilito dall'art. 13 del TUIR le quali incidono in misura diversa rispetto alla tipologia di reddito prodotto, solo così facendo si rispetterebbe l'art. 53 della Costituzione.

Sarebbe utile ridurre l'imposizione fiscale sull'attuale terzo scaglione, il maggior produttore di IRPEF, (secondo l'elaborazione della Corte dei conti il contributo IRPEF del terzo scaglione

corrisponde al 32,2%): la riduzione della pressione fiscale potrebbe facilitare l'emersione di un maggior reddito conseguente alla riduzione dell'imposizione.

### 3.2 L'eliminazione totale e/o parziale delle detrazioni

L'eventuale eliminazione delle detrazioni e/o deduzioni d'imposta dovrebbe, comunque, salvaguardare le attuali detrazioni esistenti nei confronti dei contribuenti, in quanto previste da una normativa preesistente alla riforma fiscale.

La loro sostituzione con la generazione di un credito d'imposta spendibile già all'atto del pagamento consentirebbe una maggiore tracciabilità di tutti i movimenti ed alleggerirebbe l'attività di accertamento da parte dell'Amministrazione.

A tale fine si potrebbe prevedere la riduzione dell'attuale detrazione fissata nella misura del 19% per la maggioranza delle spese detraibili con la sostituzione di un credito d'imposta nella misura del 10%, a condizione che le spese siano sostenute con modalità tracciabili.

Inoltre, alcune detrazioni e/o deduzioni potrebbero variare in base all'aumentare del reddito dichiarato.

Qualora il legislatore non ritenesse opportuno procedere con l'eliminazione di alcune detrazioni si potrebbe ricorrere ad una rimodulazione delle attuali franchigie presenti per spese sanitarie, veterinarie, e affini, le quali potrebbero subire delle riduzioni all'aumentare del reddito

Un ulteriore esempio consta nella deduzione dal reddito complessivo di una spesa sostenuta per la sottoscrizione di una polizza relativa alla previdenza complementare la quale sicuramente facilita la riduzione dell'aliquota IRPEF per i soggetti che hanno redditi maggiori avendo gli stessi maggior capacità di spesa; il ricorso ad una previdenza complementare per ridurre l'imposizione fiscale non sarà mai oggetto dei contribuenti che si attestano tra gli attuali secondo e terzo scaglione IRPEF per assenza di reddito disponibile ai fini di un investimento futuro stante le spese necessarie al mantenimento quotidiano.

Riteniamo opportuno sottolineare che l'eliminazione delle detrazioni attuali con la trasformazione in crediti d'imposta faciliterebbe la tracciabilità delle stesse e ridurrebbe contestualmente l'evasione fiscale, grazie al risparmio immediato per tutti i contribuenti, attualmente rimandato alla compilazione della dichiarazione dei redditi sia essa il modello 730 che il modello Redditi PF.

Ci preme, in alternativa, sottolineare che la riduzione delle tipologie di detrazione ha sempre avuto fortissime resistenze da parte dei sindacati e in caso di loro mantenimento si rende necessario aggiornare i valori deducibili o detraibili rendendoli attuali, come anche il valore delle relative franchigie.

#### 4. LE POSSIBILI ALIQUOTE D'IMPOSTA E L'ATTUALE FLAT-TAX

Considerando quanto previsto dall'art. 53 della Costituzione siamo propensi a considerare che l'introduzione di una flat-tax prevista per alcune tipologie di reddito (vedasi per esempio il c.d. regime forfetario previsto per alcune attività artigianali, commerciali e professionali) non ha fatto altro che vanificare quanto previsto dal nostro legislatore il 27 dicembre del 1947 in merito alla partecipazione di tutti i cittadini alla partecipazione alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Lo stesso dicasi in merito al secondo comma dell'art. 53 il quale prevede, tassativamente, il sistema tributario deve essere basato su criteri di progressività.

Riteniamo necessario, pertanto, che nella riforma dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche si tenga conto che il principio di capacità contributiva e di progressività deve essere rispettato. Occorre, quindi, rimuovere le attuali differenze esistenti nella tassazione di alcuni redditi, vedasi per esempio la tassazione dei redditi dei venditori porta a porta che resta esclusivamente soggetto ad una ritenuta alla fonte indipendentemente dal reddito percepito dallo svolgimento di tale attività.

Sarebbe, quindi, opportuno prevedere una serie di nuove aliquote IRPEF con un sistema di progressività, senza alcuna esclusione comprendendovi anche i redditi di capitale. Al fine di agevolare i redditi inferiori ad una certa soglia si potrebbe prevedere un regime di esenzione dall'imposizione considerando che per vivere è necessario avere a disposizione un importo minimo per affrontare le spese quotidiane, quale, per esempio: spese alimentari, acqua, luce, riscaldamento, eccetera. (soglia di esenzione - per esempio: importo esente pari ad €. 9/10 mila).

Sull'incremento di reddito percepito e/o prodotto rispetto all'anno precedente, al fine di incentivare i cittadini a dichiarare il reddito percepito e/o prodotto sarebbe opportuno prevedere delle eventuali agevolazioni fiscali quali la tassazione agevolata con aliquota ridotta; norma attualmente in vigore per i redditi di lavoro dipendente che sono soggetti ad un'aliquota del 10% per i premi di produttività.

L'eliminazione di quasi tutte le detrazioni e/o deduzioni previste dall'attuale normativa

La rimodulazione degli scaglioni IRPEF e delle aliquote si rende necessaria se consideriamo che le attuali aliquote di tassazione sono solo una parte della pretesa erariale; per esempio: i professionisti iscritti alla "Gestione Separata" dell'INSP ovvero gli artigiani ed i commercianti subiscono un ulteriore prelievo nella misura del 26/27% raggiungendo, quindi, una pressione diretta sul reddito netto quasi del 70%, che sommata alle addizionali Regionali e Comunali lo supera abbondantemente.

Riteniamo, pertanto, proporre alle Commissioni Riunite di Camera e Senato le aliquote IRPEF come evidenziate nella tabella riportata a pag. 18 della presente relazione.

Considerate le notizie circolate in merito alla c.d. “Riforma Ruffini” ci dichiariamo totalmente contrari al versamento mensile delle imposte in acconto tenuto conto che sarebbe assai difficile per un qualsiasi piccolo imprenditore determinare previsionalmente gli importi dovuti. Nella stessa misura ci auspichiamo che il legislatore ritenga doveroso eliminare l’iniquità della tassazione in acconto in quanto il principio delle imposte dirette è quello di colpire il reddito nel momento in cui viene prodotto e non su un ipotetico reddito virtuale determinato previsionalmente su quanto prodotto nell’anno precedente. Il pagamento dell’autotassazione potrebbe restare in vigore su base volontaria consentendo a coloro che dovranno pagare elevate imposte la possibilità di procedervi anticipatamente.

In merito alla ritenuta in acconto che grava sui professionisti occorre porre in evidenza che si tratta di un acconto mascherato sulla tassazione delle imposte dirette in quanto quasi tutti i professionisti presentano una dichiarazione dei redditi che evidenzia un credito d’imposta; l’attuale aliquota del 20%, qualora si ritenesse opportuno mantenerla, potrebbe essere ridotta al 10%.

#### 4.1 L’attuale *flat-tax*

L’attuale *flat-tax*, prevista dal legislatore, a favore di particolari categorie (artigiani, commercianti e lavoratori autonomi) risulta essere contraria all’art. 53 della Costituzione e quindi con un’eventuale riforma dell’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche sarebbe opportuno procedere alla sua soppressione.

Resta sempre possibile al legislatore rideterminare i limiti di reddito sul quale applicare la *flat-tax* a valori congrui rispetto alle nuove aliquote IRPEF applicabili (vedasi per esempio l’applicazione dell’aliquota del 15% nei limiti di reddito fino a 50 mila euro da noi proposta – tabella a pag. 18).

Considerando che l’aliquota maggiore applicabile su un ricavo/incasso pari ad euro 65 mila, nella sua percentuale massima, corrisponde al 78% (professionisti), l’aliquota del 15% si potrebbe ritenere un’aliquota congrua e coerente con l’art. 53 della Costituzione in quanto andrebbe a tassare, nella misura del 15% un ricavo/incasso massimo pari ad euro 50.700,00.

Nell’attuale *flat-tax* non sono ammessi in deduzione dei costi che sono diventati obbligatori quali, ad esempio: l’obbligo della formazione professionale, i costi sostenuti per l’adeguamento dei locali o di acquistare mascherine, prodotti specifici per igienizzazione o sanificazione imposti da norme di legge anti Covid-19, eccetera. Tali costi imposti dovrebbero, di fatto, essere deducibili a monte e non in deducibili a priori. Questo può ritenersi un ulteriore elemento per il quale l’attuale *flat-tax* debba essere considerata incostituzionale.

## 5 AMPLIAMENTO A RAPPRESENTARE I CONTRIBUENTI DEI SOGGETTI ABILITATI DINNANZI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE.

A nostro avviso, bisogna prestare particolare attenzione nell'individuazione dei soggetti che possono rappresentare i contribuenti presso le commissioni tributarie, per non discriminare l'evoluzione di nuove professioni.

L'Ancit, ritiene propedeutico estendere anche ai Tributaristi indicati dalla legge n. 4 del 14 gennaio 2013, certificati a norma Uni 11511, ossia la figura professionale che fornisce consulenza e opera, con la propria capacità tecnica, nei settori tributario, fiscale, amministrativo e aziendale, in ambito pubblico e privato la rappresentanza del contribuente presso le commissioni tributarie.

Ciò, porterebbe benefici per il contribuente che viene assistito nelle pratiche contabili vedendosi ampliare dei servizi in piena autonomia in un sistema di concorrenza e competitività.

La stessa proposta si potrebbe estendere al rilascio del c.d. "Visto di conformità" ai fini delle compensazioni fiscali, per le spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d'imposta, crediti d'imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione, nonché all'introduzione del visto di conformità per la cessione dei crediti di cui al c.d. "Bonus del 110%", anche in considerazione del fatto che l'eliminazione delle detrazioni e delle deduzioni da noi proposta porterebbe al riconoscimento di un credito d'imposta a favore dei soggetti che erogano servizio ovvero provvedono alla cessione di beni di un credito immediato a favore dei contribuenti.

## 6 DISPONIBILITÀ ALLA PARTECIPAZIONE AL TAVOLO PERMANENTE

La nostra Associazione, formata da professionisti certificati di cui alla norma UNI 11511 presenti su tutto il territorio nazionale, si rende disponibile alla partecipazione al c.d. "Tavolo Tecnico Permanente", con i propri esperti, considerando che sarà una delle priorità del governo Draghi la riforma fiscale assicurando il proprio contributo con professionalità.

**Associazione Nazionale dei Consulenti Tributari Italiani**  
**Via G.B. Moroni 32 – 20146 Milano – tel. 024692113 fax. 02700447577**  
**[info@ancit.it](mailto:info@ancit.it) – [www.ancit.it](http://www.ancit.it)**

*Iscritta nella Sezione II dell'elenco Associazioni che posso rilasciare l'attestato presso il MISE  
Iscritta nel Registro delle Libere Associazioni Professionale del CNEL  
Associato e Membro del Comitato Ristretto del Co.L.A.P.*

*Membro della Commissione Ministeriale per gli Studi di Settore ora I.S.A. del Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Partner del Progetto "Percorsi Fiscali" del Dipartimento delle Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze*

TABELLE

Tabella 1

Aliquote Irpef e Scaglioni di Reddito vigenti nel 1980

SCAGLIONE REDDITO ANNUO	ALIQOT A	SCAGLIONE REDDITO ANNUO	ALIQUOTA
Fino a 3.000.000 lire	10%	Da 40.000.001 a 50.000.000 lire	42%
Da 3.000.001 a 4.000.000 lire	13%	Da 50.000.001 a 60.000.000 lire	44%
Da 4.000.001 a 5.000.000 lire	16%	Da 60.000.001 a 80.000.000 lire	46%
Da 5.000.001 a 6.000.000 lire	19%	Da 80.000.001 a 100.000.000 lire	48%
Da 6.000.001 a 7.500.000 lire	22%	Da 100.000.001 a 125.000.000 lire	50%
Da 7.500.001 a 9.000.000 lire	25%	Da 125.000.001 a 150.000.000 lire	52%
Da 9.000.001 a 11.000.000 lire	27%	Da 150.000.001 a 175.000.000 lire	54%
Da 11.000.001 a 13.000.000 lire	29%	Da 175.000.001 a 200.000.000 lire	56%
Da 13.000.001 a 15.000.000 lire	31%	Da 200.000.001 a 250.000.000 lire	58%
Da 15.000.001 a 17.000.000 lire	32%	Da 250.000.001 a 300.000.000 lire	60%
Da 17.000.001 a 19.000.000 lire	33%	Da 300.000.001 a 350.000.000 lire	62%
Da 19.000.001 a 22.000.000 lire	34%	Da 350.000.001 a 400.000.000 lire	64%
Da 22.000.001 a 25.000.000 lire	35%	Da 400.000.001 a 450.000.000 lire	66%
Da 25.000.001 a 30.000.000 lire	36%	Da 450.000.001 a 500.000.000 lire	68%
Da 30.000.001 a 35.000.000 lire	38%	Da 500.000.001 a 550.000.000 lire	70%
Da 35.000.001 a 40.000.000 lire	40%	Oltre 550.000.001 lire	72%

Tabella 2

Aliquote Irpef e Scaglioni di Reddito vigenti nel 1990



SCAGLIONE REDDITO ANNUO	ALIQUTA
Fino a 6.400.000 lire	10%
Da 6.400.001 a 12.700.000 lire	22%
Da 12.700.001 a 31.800.000 lire	26%
Da 31.800.001 a 63.700.000 lire	33%
Da 63.700.001 a 159.100.000 lire	40%
Da 159.100.001 a 318.300.000 lire	45%
Oltre	50%

Aliquote Irpef e Scaglioni di Reddito vigenti nel 1990 Convertite in euro

SCAGLIONE REDDITO ANNUO	ALIQUTA
Fino a 3.305,32 euro	10%
Da 3.305,32 a 6.559,00 euro	22%
Da 6.559,00 a 16.423,33 euro	26%
Da 16.423,33 a 32.898,30 euro	33%
Da 32.898,30 a 82.168,29 euro	40%
Da 82.168,29 a 164.388,23 euro	45%
Oltre	50%

**Associazione Nazionale dei Consulenti Tributari Italiani**  
Via G.B. Moroni 32 – 20146 Milano – tel. 024692113 fax. 02700447577  
[info@ancit.it](mailto:info@ancit.it) – [www.ancit.it](http://www.ancit.it)

Iscritta nella Sezione II dell'elenco Associazioni che posso rilasciare l'attestato presso il MISE  
Iscritta nel Registro delle Libere Associazioni Professionale del CNEL  
Associato e Membro del Comitato Ristretto del Co.L.A.P.

Membro della Commissione Ministeriale per gli Studi di Settore ora I.S.A. del Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Partner del Progetto "Percorsi Fiscali" del Dipartimento delle Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Tabella 3

Aliquote Irpef e Scaglioni di Reddito vigenti nel 2007 sino ad oggi

16

SCAGLIONE REDDITO ANNUO	ALIQUTA
Fino a 15.000 euro	23%
Da 15.000,01 a 28.000 euro	27%
Da 28.000,01 a 55.000 euro	38%
Da 55.000,01 a 75.000 euro	41%
Oltre	43%

**Associazione Nazionale dei Consulenti Tributari Italiani**  
**Via G.B. Moroni 32 – 20146 Milano – tel. 024692113 fax. 02700447577**  
**[info@ancit.it](mailto:info@ancit.it) – [www.ancit.it](http://www.ancit.it)**

*Iscritta nella Sezione II dell'elenco Associazioni che posso rilasciare l'attestato presso il MISE  
Iscritta nel Registro delle Libere Associazioni Professionale del CNEL  
Associato e Membro del Comitato Ristretto del Co.L.A.P.*

*Membro della Commissione Ministeriale per gli Studi di Settore ora I.S.A. del Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Partner del Progetto "Percorsi Fiscali" del Dipartimento delle Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze*



**Tabella 4**

Le istruzioni alla compilazione del **modello 730/2021** riportano una tabella con l'elencazione delle spese per le quali la **detrazione varia in base al reddito**.

Codice onere	Descrizione	Codice onere	Descrizione
12	Spese d'istruzione	30	Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi
13	Spese universitarie	31	Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado
14	Spese funebri	35	Erogazioni liberali al fondo per l'ammortamento di titoli di Stato
15	Spese per assistenza personale	36	Premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni
16	Attività sportive dei ragazzi	38	Premi per assicurazioni per tutela delle persone con disabilità grave
17	Intermediazioni immobiliare	39	Premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza
18	Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede	40	Spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale
21	Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche	43	Premi per assicurazioni aventi per il rischio di eventi calamitosi"
25	Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico	44	Spese per minori o maggiorenni con Dsa
26	Erogazioni liberali per attività culturali e artistiche	61	Erogazioni liberali a favore delle Onlus
27	Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo	81	Premi per rischio eventi calamitosi per assicurazioni stipulate contestualmente alla cessione del credito d'imposta relativo agli interventi sisma bonus al 110% ad un'impresa di assicurazione
29	Spese veterinarie	E14 (rigo)	Spese per canoni di leasing di immobili da adibire ad abitazione principale

## ALIQUOTE IRPEF E SCAGLIONI DI REDDITO PROPOSTE

SCAGLIONE REDDITO ANNUO	ALIQUOTA
Fino a 10.000,00 euro	esente
Da 10.000,00 a 30.000,00 euro	10%
Da 30.000,00 a 50.000,00 euro	15%
Da 50.000,00 a 60.000,00 euro	25%
Da 70.000,00 a 80.000,00 euro	35%
Da 80.000,00 a 100.000,00 euro	45%
Da 100.000,00 a 150.000,00 euro	55%
Oltre	75%

Ai fini di quanto riportato nella presente tabella occorre considerare che l'attuale *flat-tax* prevista per il regime forfetario prevede un'aliquota d'imposta (comprensiva delle addizionali Regionali e Comunali) fissa nella misura del 15% per i redditi incassati entro la soglia massima di euro 65 mila.

**Associazione Nazionale dei Consulenti Tributari Italiani**  
**Via G.B. Moroni 32 – 20146 Milano – tel. 024692113 fax. 02700447577**  
**[info@ancit.it](mailto:info@ancit.it) – [www.ancit.it](http://www.ancit.it)**

*Iscritta nella Sezione II dell'elenco Associazioni che posso rilasciare l'attestato presso il MISE*  
*Iscritta nel Registro delle Libere Associazioni Professionale del CNEL*  
*Associato e Membro del Comitato Ristretto del Co.L.A.P.*

*Membro della Commissione Ministeriale per gli Studi di Settore ora I.S.A. del Ministero dell'Economia e delle Finanze*  
*Partner del Progetto "Percorsi Fiscali" del Dipartimento delle Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze*